

**COMMISSIONE XIV**  
**IGIENE E SANITÀ PUBBLICA**

23.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1981**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatore PITTELLA; Senatori COSTA ed altri: Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2011) . . . . .	253
PRESIDENTE . . . . .	253, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263
ALLOCCA, <i>Relatore</i> . . . . .	256, 257, 258, 259, 261, 262, 263
ANSELMI . . . . .	257
AUGELLO . . . . .	259, 262
GARAVAGLIA . . . . .	255, 257, 258, 261
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	255, 257, 258, 259, 261, 262, 263
PALOPOLI . . . . .	262
TAGLIARUE . . . . .	256, 258, 260
VENTRE . . . . .	254, 257, 259
<b>Disegno di legge</b> (Rinvio del seguito della discussione):	
Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato) (2114) . . . . .	263
PRESIDENTE . . . . .	263

La seduta comincia alle 10,30.

CARLONI ANDREUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Pittella; senatori Costa ed altri: Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie (Approvata in un testo unificato dal Senato) (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pittella e Costa ed altri: « Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie », già approvata in un testo unificato dal Senato nella seduta del 18 settembre 1980.

Come i colleghi ricordano, abbiamo terminato la discussione sulle linee gene-

rali e vi sono state le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

#### ART. 1.

I farmacisti che hanno gestito per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono autorizzati alla gestione definitiva dell'esercizio purché la farmacia non risulti messa a concorso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 475.

VENTRE. A me sembra che prioritario ad ogni discussione da fare sul provvedimento al nostro esame sia conoscere quali siano i destinatari del provvedimento stesso.

La originaria relazione alla proposta del senatore Pittella si riferiva a sedi disagiate di farmacie per le quali i gestori provvisori avevano dovuto affrontare sacrifici; per questi casi c'era l'attribuzione in via definitiva.

Nell'attuale formulazione dell'articolo 1, però, non si fa più riferimento alla particolare situazione di disagio che sembrava rappresentare la giustificazione dell'intero provvedimento.

A questo punto bisognerebbe chiarire il concetto di reddito modestissimo e di sede disagiata, di cui parla il relatore; per esempio, vi sono farmacie periferiche, ma vicine ad aree densamente popolate che possono considerarsi produttive. Senza una precisazione rischiamo di premiare due volte i destinatari della normativa in questione a danno di coloro che essendo veramente gestori titolari di sedi

disagiate non possono avvalersi della stessa normativa.

A mio avviso il nostro compito è quello di tutelare l'interesse pubblico non quello di fare una sanatoria generale. Del resto l'articolo 1 nel testo originario si riferiva a farmacie messe a concorso. Già questa formulazione di per sé non è chiara, perché mettere a concorso una farmacia può significare tante cose: la delibera di bandire il concorso, la delibera di approvazione del bando, la pubblicazione del bando di concorso e così via. L'emendamento che è stato proposto, con il quale si prevede che hanno diritto di conseguire la titolarità della farmacia i gestori provvisori, purché essa al momento della domanda non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione, si risolve sostanzialmente nella vanificazione del concorso espletato, nella beffarda derisione del vincitore del concorso e nella violazione dell'interesse pubblico, perché non si dà la titolarità della farmacia — secondo i principi non solo costituzionali, ma dell'etica corrente — al migliore, a colui che ha vinto il concorso, ma al gestore provvisorio. Desidero anche ricordare che la I Commissione affari costituzionali, nell'esprimere il proprio parere sul provvedimento, aveva posto una precisa condizione: che la normativa proposta attenesse all'esercizio di quelle farmacie per le quali non fosse stato ancora bandito il relativo concorso e che tale disposizione venisse trasformata in norma di principio.

La condizione era quindi che non fosse stato bandito il concorso. Adesso invece si viene a vanificare il concorso, sottraendo ai risultati dello stesso il conseguimento della titolarità della farmacia che viene affidata al gestore provvisorio. Non mi sembrano convincenti e sufficienti le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo, al Senato, che ha affermato che si sono già avute delle sanatorie. La normativa degli ultimi anni ha concesso altre sanatorie nel settore sanitario.

Vorrei precisare che non giustifico sul piano logico una eccezione facendo riferi-

mento ad un'altra eccezione, ma nel campo sanitario ci siamo trovati di fronte a dipendenti, non ad aziende commerciali. Abbiamo sanato la situazione degli infermieri, degli aiuti, degli assistenti, dei primari, e degli stessi farmacisti ospedalieri; ma avevano tutti natura e *status* di dipendenti, e questo può anche essere secondario; ma quei dipendenti del settore sanitario, per potersi inserire nel tessuto organizzativo dei vari enti, comuni, province, ospedali, hanno dovuto sempre passare al filtro di un concorso pubblico, subendo un criterio rigido di apprezzamento e di punteggio. In secondo luogo, le sanatorie che vi sono state nel campo sanitario sono state seguite, per coloro che erano inseriti nella struttura a mezzo di un avviso pubblico, da un concorso interno; cioè i soggetti in questione sono dovuti passare attraverso l'ulteriore filtro della convalida, con una prova che facesse salva la permanenza dei requisiti soggettivi, per passare da uno *status* provvisorio ad uno di ruolo. Mi sembra che ora stiamo invece mutuando dal rapporto impiegatizio, trasferendolo ad una azienda commerciale, sia pure controllata dallo Stato.

Concludo con un'ultima considerazione. Trattandosi di una norma transitoria, da un punto di vista sistematico (a differenza dell'articolo 3 — su cui ritorneremo — che prevede una regolamentazione stabile e definitiva di alcune posizioni degli eredi dei farmacisti), essa, per ortodossia di stesura legislativa, avrebbe dovuto essere posta alla fine dell'articolato e non all'inizio.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Premesso che il provvedimento in esame è di iniziativa parlamentare e che il Governo non ha ritenuto di intervenire con una sua autonoma proposta legislativa, modificativa e innovativa dell'attuale disciplina della materia, vorrei ricordare brevemente l'*iter* che il provvedimento in questione ha avuto all'altro ramo del Parlamento e la posizione che in quella sede il Governo assunse sulla questione di ordine generale sollevata qui

dall'onorevole Ventre. In Commissione, al Senato, il Governo non espresse formalmente il suo avviso in attesa dei risultati di una apposita sottocommissione che era stata istituita il 10 luglio 1980. La proposta di legge fu iscritta all'ordine del giorno dell'assemblea e in quella sede il relatore Ferralasco illustrò i motivi che avevano indotto la Commissione sanità a proporre quel testo, risultante dalla rielaborazione di due proposte di legge che erano state esaminate congiuntamente in sede referente dalla Commissione stessa. Per quanto riguarda l'aspetto procedurale, si deve rilevare che al Senato la Commissione di merito ritenne di aderire al parere della Commissione affari costituzionali, per quanto riguarda il profilo di merito, il Governo convenne con il relatore in aula che il mancato tentativo di assegnazione delle farmacie per pubblico concorso (in base alla legge 2 aprile 1968, n. 475) aveva consolidato l'aspetto « precario » della titolarità dell'esercizio.

Il Governo conferma quanto aveva osservato al Senato; oggettivamente la deroga al principio del concorso rappresenta un *vulnus* al principio costituzionale cui fa riferimento l'articolo 97 in materia di ordinamento della pubblica amministrazione, al quale deve ricondursi l'esercizio delle farmacie (quale attività di interesse pubblico), però va rilevato che nell'ultimo decennio si è avuta una certa produzione normativa di sanatoria relativa a particolari distretti del settore sanitario in vista della disciplina organica conseguente alla legge-quadro sul servizio sanitario nazionale (per gli ospedali si sono infatti avuti la legge n. 148 del 1975, la legge n. 833 del 1978, il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, il disegno di legge n. 663 del 1979).

Per questi motivi il Governo esprime parere favorevole al testo approvato dal Senato tendente a sanare la situazione di fatto esistente; testo che, ripeto, scaturisce da una iniziativa parlamentare.

GARAVAGLIA. Mi era parso che già nella seduta scorsa fossimo pressoché en-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

trati nella discussione degli emendamenti che erano stati preannunciati.

Mi riferisco in parte alle considerazioni svolte dal collega Ventre e alle valutazioni del Governo; noi siamo in presenza di una legge di sanatoria che il legislatore vuole portare avanti per evitare il protrarsi di situazioni anomale che, pare, si siano realizzate nel periodo 1968-1980. Proprio per questo motivo occorre che la sanatoria sia la più chiara e la più pulita possibile, anche in termini formali.

Dal momento che l'articolo 1 introduce l'intera normativa che si vuole realizzare la mia indicazione metodologica è di questo tipo: trattandosi di sanatoria sarà bene che teniamo presente l'inizio del discorso per poterlo finire con conseguenze logiche.

TAGLIABUE. Desidero far presente che le osservazioni di principio avanzate poco fa dal collega Ventre hanno certamente un fondamento, però bisogna dire che non si corre il pericolo di vanificare l'esito dei concorsi.

Al di là delle valutazioni di merito sul modo di effettuare i concorsi in questione, va infatti rilevato che è dovere e diritto di chi è vincitore di concorso provvedere all'acquisizione della farmacia in questione. Il fatto che per un lungo periodo di tempo non sia stato esercitato questo diritto da parte del vincitore del concorso ha indubbiamente generato aspettative in chi gestiva provvisoriamente tali farmacie.

A me pare che l'emendamento preannunciato all'articolo 1 sia in grado di risolvere la questione; d'altra parte chi non ha esercitato il diritto in base al concorso, mi pare che non possa non essere considerato negativamente poiché ha creato un vuoto che ha avuto ripercussioni su chi ha esercitato quella determinata farmacia e che ha ora diritto di avere una risposta di certezza da parte nostra.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Allocca, Garavaglia, Lussignoli, Augello, Trotta e

Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 1 con i seguenti:*

I farmacisti che hanno gestito per almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno diritto di conseguire la titolarità della stessa farmacia purché essa al momento della domanda non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione.

La disposizione di cui sopra si applica anche alle farmacie sulle quali è stato esercitato e non utilizzato il diritto di prelazione a norma degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o in soprannumero e non ancora dichiarate decadute.

ALLOCCA, *Relatore*. L'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 è stato concordato dal gruppo informale di lavoro cui hanno preso parte anche gli onorevoli Garavaglia, Lussignoli, Augello, Trotta e Tagliabue. Abbiamo previsto questa norma per sanare la situazione di precarietà dei farmacisti gestori provvisori di una farmacia. Debbo rilevare che in genere le autorizzazioni alla gestione provvisoria si danno laddove esiste effettivamente la necessità e l'opportunità di dare alla popolazione la garanzia di un servizio utile. Il fatto che possano esservi casi singoli in cui questo non si è verificato, non deve interessare il legislatore. Noi dobbiamo considerare la situazione di fatto. Sappiamo come si fanno i concorsi e le difficoltà che incontrano i farmacisti eventualmente vincitori ad esercitare la loro attività. Riteniamo perciò, in perfetta coscienza, che l'emendamento migliori il testo del provvedimento e che non si possa disconoscere la validità di quanto abbiamo inteso esprimere, soprattutto considerando che si tratta di una legge di sanatoria della quale abbiamo voluto be-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

neficiassero anche coloro che, secondo la formulazione originaria del testo, erano stati esclusi.

GARAVAGLIA. Il numero dei firmatari dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 testimonia il consenso che questa formulazione ha avuto. Ad integrazione del mio precedente intervento vorrei precisare che, trattandosi di sanatoria, con il nostro emendamento abbiamo voluto estendere il diritto al conseguimento della titolarità della farmacia anche a tutti coloro che, con il riferimento alla legge 2 aprile 1968, n. 475, a causa delle lungaggini dei concorsi o di una serie di inadempimenti anche, purtroppo, dei pubblici poteri, ne erano stati esclusi.

VENTRE. Al primo comma si prevede che «...hanno diritto di conseguire la titolarità della stessa farmacia purché essa al momento della domanda non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione». Di quale domanda si tratta? Da parte di chi è fatta?

ALLOCCA, *Relatore*. Si tratta della domanda di conferimento da parte del gestore.

VENTRE. Sarebbe allora utile precisare che si tratta della domanda intesa ad ottenere la titolarità, perché si potrebbe confondere la domanda rivolta ad ottenere la gestione provvisoria. Si potrebbe dire: «La domanda di cui al successivo articolo 2».

PRESIDENTE. L'onorevole Ventre ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Allocca:

*Dopo le parole « al momento della domanda, aggiungere le altre: « di cui al successivo articolo 2 ».*

ALLOCCA, *Relatore*. Sono favorevole.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento presentato, essendo favorevole al testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ventre all'emendamento Allocca ed altri.

*(È approvato).*

Poiché l'emendamento Allocca ed altri sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 va sottoposto al parere della I Commissione, lo pongo in votazione in via di principio, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla I Commissione questo emendamento. La discussione dell'articolo 1 è pertanto sospesa. Procederemo, frattanto, all'esame dei successivi articoli.

Gli onorevoli Allocca, Garavaglia, Lussignoli, Augello, Trotta e Tagliabue hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere l'articolo 1-bis:*

I farmacisti, gestori provvisori di farmacie insistenti nei territori comunali riconosciuti colpiti dal sisma 23 novembre 1980 conseguono la titolarità delle stesse indipendentemente dalla durata della gestione provvisoria.

ALLOCCA, *Relatore*. Si tratta di un emendamento che si illustra da sé.

ANSELMI. Questo emendamento mi lascia molto perplessa. Non credo che il problema del terremoto abbia anche questo aspetto; vorrei conoscere il parere del Governo, anzi debbo dire che se l'emendamento sarà posto in votazione, io voterò contro.

VENTRE. Sulla scia di quanto ha detto la collega Anselmi debbo far presente, nel caso di accoglimento dell'emendamento, che sarebbe opportuno dividere le zone colpite dal terremoto in fasce a seconda dell'entità dei danni riportati dai vari comuni. Includere, senza nessuna distinzione, nei comuni colpiti dal sisma quelli dissestati o gravemente danneggiati e quelli che hanno avuto invece solo qual-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

che lieve lesione, mi sembra una ingiustizia. Chiedo pertanto ai presentatori dell'emendamento una precisazione in proposito.

TAGLIABUE. Il significato dell'emendamento cui il nostro gruppo aveva aderito alla fine della riunione della scorsa settimana era di carattere prevalentemente politico. Ritengo ora, condividendo le osservazioni di merito che sono state testé formulate, e per evitare che su una questione di così rilevante importanza si assumano decisioni che potrebbero avere un significato negativo nei confronti delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto (non era questo il senso dell'emendamento), che sarebbe opportuno che esso fosse ritirato. Si potranno poi trovare altri modi, sulla base di valutazioni oggettive, per risolvere i problemi che verranno ad emergere. Per queste ragioni, se gli altri firmatari volessero mantenere l'emendamento, ritireremmo la nostra adesione ad esso.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai presentatori dell'emendamento che il commissario straordinario per le zone terremotate ha poteri assoluti per decidere anche su questa materia. Tra l'altro, credo che nel disegno di legge organico, alla approvazione del Consiglio dei ministri, saranno valutati anche questi casi.

GARAVAGLIA. Sono tra i firmatari di questo emendamento, ma mi trovo ora nella condizione di rifletterci criticamente. Inizialmente esso aveva una sua giustificazione; era il tentativo di esprimere, in un provvedimento settoriale, una solidarietà e anche un aiuto materiale per risolvere situazioni di particolare disagio. Dopo gli interventi dell'onorevole Ventre e dell'onorevole Tagliabue e la precisazione fornita dal presidente, ritengo sia opportuno ritirare l'emendamento, anche per far sì che esso trovi una sua più giusta collocazione e possa essere effettivamente applicabile.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo?

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è contrario. Ritiene infatti che tutti i problemi riguardanti le zone terremotate, anche attinenti alla situazione di lavoro di svariate categorie di cittadini, non possano trovare una soluzione episodica e frammentaria, ma debbano essere complessivamente affrontati nel disegno di legge organico che verrà presto all'attenzione del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Allocca, mantiene l'articolo aggiuntivo da lei proposto, non accettato dal Governo?

ALLOCCA, *Relatore*. Essendo la mia città natale tra quelle colpite dal sisma, prendo amaramente atto dell'atteggiamento negativo assunto dalla Commissione e dal Governo, e ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, esso sarà oggetto di discussione nel corso della prossima seduta. Do ora lettura dell'articolo 3.

### ART. 3.

Nel caso di decesso del farmacista, titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni.

Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista, titolare e proprietario, risulti iscritto, in qualità di studente, presso Università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale, alla facoltà di farmacia, il periodo di cui al comma precedente è prorogato sino alla data della iscrizione del figlio o del coniuge superstite all'albo professionale dei farmacisti e, comunque, non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

Ai fini di cui al comma precedente, l'iscrizione del figlio o del coniuge superstite all'albo professionale dei farmacisti è requisito sufficiente per il definitivo trasferimento della titolarità della farmacia.

In caso di conflitto, ha titolo al trasferimento il figlio o il coniuge superstite che abbia conseguito con precedenza la iscrizione nell'albo professionale.

VENTRE. Anche su questo articolo debbo esprimere alcune perplessità. Va fatto rilevare che in un provvedimento eccezionale sembra venir fuori una norma di carattere generale. Sul piano sistematico poi questo dovrebbe essere l'articolo 1, non l'articolo 3.

A mio avviso bisognerebbe inserire questa formulazione: « Fatti salvi i diritti degli eredi sul piano patrimoniale », proprio per evitare che si tratti di una donazione da parte dello Stato a danno di altri.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Allocca, Garavaglia, Lussignoli, Augello, Trotta e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

Nel caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni.

Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista titolare e proprietario, risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dell'idoneità in concorso farmaceutico bandito a norma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e comunque non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario.

In caso di conflitto ha titolo per il trasferimento a proprio nome della farmacia, il figlio o il coniuge superstite che per primo ha conseguito l'idoneità.

Gli eredi farmacisti di titolari deceduti le cui farmacie alla data di entrata in vigore della legge non siano ancora state conferite per concorso hanno diritto di ottenere il trapasso della titolarità se hanno conseguito l'idoneità in concorso farmaceutico entro tre anni dalla morte del titolare.

ALLOCCA, *Relatore*. Con l'articolo che viene presentato dai colleghi del gruppo di lavoro informale si prevede che per i casi relativi al decesso di farmacisti già titolari e proprietari di farmacia gli eredi possono esercitare diritti al trapasso di titolarità entro tre anni; su questo punto non mi pare ci siano state questioni.

Per i figli di farmacisti iscritti all'università e non ancora iscritti all'albo (quindi non ancora titolari di idoneità) questo periodo viene portato ad un massimo di sei anni; in questo modo si consentirebbe ai giovani in questione la possibilità di laurearsi, di iscriversi all'ordine dei farmacisti e di conseguire l'idoneità.

Mentre il testo approvato dal Senato prevedeva l'iscrizione all'albo del figlio o del coniuge superstite come requisito sufficiente per il definitivo trapasso della titolarità, il nostro emendamento tende a stabilire che occorre conseguire l'idoneità in concorso farmaceutico. Anche i successivi commi si uniformano a questo principio della idoneità.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Chiedo la discussione e la votazione dell'emendamento Allocca per parti separate.

PRESIDENTE. D'accordo. Passiamo pertanto all'esame del primo comma dell'emendamento Allocca.

AUGELLO. Vorrei brevemente spiegare le ragioni per le quali ritengo anche opportuno, mediante idoneo subemendamen-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

to, il riferimento nella norma all'articolo 18 della legge n. 475. Pur considerando che stiamo attuando una profonda ristrutturazione della legge n. 475 del 1968 (è questo anche il parere delle categorie interessate), non si può non rilevare che tutto ciò che attiene alle assegnazioni provvisorie, alle farmacie in soprannumero, alle farmacie sulle quali è stato esercitato e non utilizzato il diritto di prelazione da parte dei comuni, ha l'aspetto di sanatoria, anche in considerazione della mancanza di attività, o di prontezza, dello Stato di far rispettare la legge. Il persistere di situazioni di precarietà che siamo oggi chiamati a sanare deriva dalla inattività, per 12 anni, degli organi di controllo e dalla non osservanza della normativa riguardante i concorsi e l'assegnazione delle farmacie. Anche l'articolo 18 della legge n. 475, norma transitoria, che stabiliva che: « Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi dei titolari deceduti le cui farmacie non sono state conferite per concorso, possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio, a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo », non ha trovato applicazione. Poiché il diritto che essa prevede non è stato esercitato, con il riferimento a questo articolo nel provvedimento in discussione diamo una ulteriore possibilità di definire la situazione di molte farmacie non assegnate, o in soprannumero o non utilizzate dai comuni. Vi sono quindi casi che possono essere sanati con un apposito richiamo a questa legge di sanatoria che, per altro, per alcuni aspetti è innovativa in quanto introduce alcuni concetti nuovi sotto il profilo professionale e patrimoniale. Ricordo che nel corso dell'esame della normativa da parte del gruppo di lavoro sono state avanzate delle perplessità a considerare i diritti degli eredi. Ma cos'è l'esercizio farmaceutico? È un misto di attività commerciale, soggetta pertanto a tutte le leggi che attengono al commercio e quindi classificata come tale anche ai fini delle imposte e della organizzazione, e patrimoniale. Accanto all'attività squisitamente

professionale (preparazione dei farmaci, dosaggi, uso dei veleni), vi è una parte di carattere commerciale. Ad esempio, lo Stato non interviene per quanto riguarda le pensioni, che i farmacisti pagano da sé; e questo è un aspetto patrimoniale della loro professione. Ha ragione l'onorevole Ventre per quanto riguarda il problema degli eredi. Non può la legge premiare colui che è arrivato primo, ma occorre far salvi i diritti degli altri eredi. Il legislatore in più di una circostanza, nella legge n. 475 e in leggi precedenti, aveva salvaguardato questo diritto al patrimonio conseguito nella sua vita professionale dal farmacista, rappresentato dalla sua proprietà cui si aggiunge il valore della azienda.

All'onorevole Tagliabue che aveva manifestato delle perplessità ad accettare la introduzione dell'articolo 18 della legge n. 475, ricordo che il gruppo di lavoro aveva discusso sulla opportunità di sanare situazioni dovute anche ad inadempienze degli organi di controllo.

Vi sono casi di alcuni farmacisti titolari che non si sono preoccupati di cedere la farmacia sperando di far proseguire l'esercizio commerciale ai figli.

A me pare che in questo modo si è andati a toccare una legge che funzionava bene nel tentativo di fare una sanatoria che riguarda specifiche persone. Però, una volta che stiamo facendo questa normativa, non possiamo lasciare le cose in sospeso per quanto riguarda il coniuge e gli eredi (che possono anche essere i figli barbieri oltre che i figli farmacisti).

Per quanto riguarda la questione del riferimento all'articolo 18 della legge 2 aprile 1968, ritengo che debba far parte dell'articolo 3 a sanatoria di tutti i casi esistenti nella realtà.

TAGLIABUE. Il relatore ha già avuto modo di affermare che vi era sostanziale accordo sul piano politico sul testo dell'articolo 3, fatti salvi alcuni punti, in particolare quello che si riferisce all'articolo 18 della legge del 1968, sul quale sono state avanzate riserve già in quella sede.

A mio avviso non possiamo inserire nella normativa al nostro esame un riferimento relativo a disposizioni transitorie di una legge del 1968. Se la possibilità prevista nel citato articolo non è stata esercitata fino ad oggi, non si comprende la ragione per cui si vorrebbe reintrodurla nella normativa (che è già di sanatoria) che stiamo oggi esaminando.

Per questi motivi esprimo parere contrario all'ipotizzato inserimento dell'articolo 18 della citata legge all'interno dello articolo 3 dell'attuale provvedimento.

GARAVAGLIA. Do atto al collega Augello di essere forse l'unico a capire perfettamente la materia al nostro esame. Esprimo però la mia preoccupazione in ordine alle modifiche che abbiamo apportato sulle quali la Commissione affari costituzionali dovrà esprimere il prescritto parere.

In particolare mi preoccupa il fatto che l'articolo 18 della legge n. 475 del 1968 possa essere ripreso nella normativa che stiamo approvando; si tratterebbe, infatti, del richiamo ad una norma transitoria che, nel caso in questione, diventerebbe definitiva. Per questi motivi nutro forti perplessità circa l'introduzione dello articolo 18. Per quanto riguarda gli eredi il collega Augello presenterà una apposita proposta e in quella sede approfondiremo il discorso patrimoniale che ora ci interessa fino ad un certo punto; ci interessa innanzitutto garantire la prosecuzione di un servizio di rilevanza pubblica.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero osservare che l'articolo 3 apporta, diversamente dagli articoli 1 e 2, una modifica permanente alla legge vigente per quanto attiene alla gestione provvisoria degli eredi del titolare premorto, materia che è regolata dall'articolo 12 della legge n. 475 del 1968. Si prevede cioè di elevare da uno a tre anni il periodo della gestione stessa, portandolo a sei qualora il figlio o il coniuge del titolare siano avviati agli studi farmaceutici. Lo orientamento del legislatore, che ritengo apprezzabile, è diretto a favorire la con-

servazione nell'ambito familiare della farmacia e a dare una certa sottolineatura, in quest'ottica, ai profili patrimoniali che sono presenti, anche se non sono gli unici che regolano la materia. Di fronte a questa iniziativa parlamentare il Governo, come ha avuto modo di dire al Senato, ha preso atto che negli ultimi dieci anni l'applicazione della legge n. 475 ha posto in evidenza come, in via generale, salvo sporadici casi, le farmacie private sono state di fatto trasferite nell'ambito familiare con strumenti vari, atti di donazione, successioni, oppure sono state cedute, con atti tra vivi, ad altri farmacisti privati. Questa ipotesi prevista nella legge della mancata cessione o donazione di farmacie da parte del titolare o dell'avente diritto, con conseguente prelazione da parte del comune, ovvero di assegnazione delle farmacie vacanti mediante concorso pubblico, è stata di fatto quanto mai sporadica, e per questo la disciplina contenuta nell'articolo 3 innova in senso relativamente modesto rispetto alla prassi fino a questo momento concretizzatasi nel paese. Per queste ragioni il Governo, pur consapevole degli aspetti di natura pubblicistica rilevanti in questa materia, ha ritenuto di non ostacolare, ma assecondare l'orientamento spontaneo del Parlamento.

Questa che ho illustrato è la posizione del Governo in ordine al complesso dei problemi sollevati dall'articolo 3. Per quanto riguarda altre questioni specifiche mi riservo di intervenire in sede di esame dei singoli commi.

ALLOCCA, *Relatore*. Considerato l'orientamento della Commissione, contrario all'inserimento dell'articolo 18, non presenterò alcun subemendamento al primo comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 già presentato.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che l'emendamento Allocca, sostitutivo dell'articolo 3, può essere approvato solo in linea di principio in quanto è necessario acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

Poiché il sottosegretario Orsini ha chiesto la votazione per parti separate di tale emendamento, pongo in votazione in linea di principio il primo comma dello stesso.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

ALLOCCA, *Relatore*. Con esso abbiamo voluto stabilire che il periodo di cui al primo comma viene prorogato, invece che fino alla data di iscrizione del figlio o del coniuge superstite all'albo professionale dei farmacisti, fino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dell'idoneità in concorso farmaceutico bandito a norma della legge n. 475 del 1968.

PRESIDENTE. L'onorevole Augello ha presentato il seguente subemendamento:

*Sostituire le parole: sei anni, con le seguenti: otto anni.*

AUGELLO. Ho presentato questo subemendamento in quanto ritengo che non siano sufficienti sei anni per poter applicare la normativa esistente. Infatti il primo comma dell'articolo 3 della legge numero 475 stabilisce che « il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato, ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari », mentre a proposito della pianta organica si prevede che la sua revisione debba essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari. Cosa comporta tutto ciò? Che probabilmente questa sanatoria non può avere legittima applicazione; infatti, nel caso del familiare iscritto al primo anno della facoltà di farmacia ci sarà bisogno di almeno quattro anni per completare il corso di studi, senza contare che vi dovrebbe essere coincidenza poi tra la laurea ed il bando di concorso.

Per questo motivo sarei dell'opinione di portare il periodo da sei a otto anni.

PALOPOLI. A questo punto sarei tentato di proporre un termine di dodici anni! In realtà bisogna tener conto che questo riferimento è del tutto formale anche se capisco che si possono fare ragionamenti del tipo di quelli sostenuti dal collega Augello.

Sono quindi contrario a questo subemendamento, eventualmente sarei della opinione di ridurre il periodo in questione; credo però che sia opportuno lasciare le cose come stanno anche perché rischiamo di non capirci fra noi.

ALLOCCA, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Augello.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole al testo approvato dal Senato: si rimette comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Augello.

(È respinto).

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Circa il testo proposto dal relatore debbo dire che la differenza con quello approvato dal Senato consiste nell'aver sostituito il criterio dell'idoneità a quello della iscrizione all'albo. La modifica mi sembra migliorativa, sono quindi favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il secondo comma dell'emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma dell'emendamento in discussione.

ALLOCCA, *Relatore*. Il testo originario della norma prevedeva che in caso di conflitto aveva titolo al trasferimento della farmacia il figlio o il coniuge che avesse conseguito con precedenza la iscrizione nell'albo professionale. Noi proponiamo invece, anche per uniformare la norma a quella di cui al secondo comma, che ha titolo al trasferimento chi per primo ha conseguito l'idoneità.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il terzo comma dello emendamento Allocca su cui il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma dell'emendamento in discussione.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono contrario a questo comma che costituisce una innovazione rilevante rispetto al testo già approvato dal Senato. Vi è la preoccupazione che la espressione « non siano ancora state conferite per concorso » non faccia salve le graduatorie dei concorsi stessi, in quanto il conferimento è un atto amministrativo, successivo all'espletamento del concorso e alla elaborazione della relativa graduatoria. Non credo che chi ha partecipato ad un concorso conseguendo un certo punteggio e una certa collocazione in graduatoria possa essere espropriato della sua legittima attesa. In linea generale, poi, si ritiene che questa materia dovrebbe essere meglio definita in un diverso provvedimento legislativo, per altro già all'attenzione del Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il quarto comma dello emendamento Allocca, non accolto dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Allocca e Trotta hanno presentato il seguente subemendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

« Le norme di cui al presente articolo si applicano, comunque, anche a tutti i casi di decesso del titolare e proprietario di farmacia avvenuto entro il 31 dicembre 1980 ».

ALLOCCA, *Relatore*. Abbiamo proposto questo emendamento in quanto, trattan-

dosi di una legge di sanatoria, vogliamo possano beneficiarne anche coloro per i quali i tre anni previsti per il trasferimento della titolarità sono già trascorsi.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore, aggiuntivo di un comma.

(È respinto).

Invierò gli emendamenti approvati in linea di principio nella seduta odierna alla I Commissione affari costituzionali, affinché ne esprima il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato) (2114).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari », già approvato dal Senato.

Comunico che è stato presentato un ordine del giorno di non passaggio agli articoli, nonché numerosi emendamenti da parti di esponenti del gruppo radicale.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA